

# **REGOLAMENTO COMUNALE SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI E DELL'AMBIENTE**

## **Articolo 1**

### ***Utilizzo dei prodotti fitosanitari***

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

## **Articolo 2**

### ***Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari***

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola all'aperto o in locali ben ventilati, o in altri luoghi preventivamente autorizzati dal Comune.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere tale che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi; il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta.
4. Si raccomanda di calcolare preventivamente la quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.
5. I dispositivi "caricabotte" debbono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi.

## **Articolo 3**

### ***Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari***

1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri e comunque rimanendo a una distanza di rispetto con l'utilizzo dell'atomizzatore pari a:
  - 15 metri in presenza di colture con sistema di allevamento che non superi un'altezza dal suolo di m 2,50;
  - 30 metri in presenza di colture con sistema di allevamento oltre i m 2,50 di altezza dal suolo.
2. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, la distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura delle medesime strutture e comunque al termine delle attività ordinarie che vi si svolgono.
3. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, in prossimità di ospedali, case di riposo, residenze protette ed altri edifici pubblici e privati presso i quali le persone dimorano permanentemente, nonché in prossimità degli edifici elencati al precedente comma 3, l'operatore

deve inoltre adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da “effetto deriva”, valutando in particolare i seguenti elementi:

- la tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati (Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi);
  - la velocità e la direzione del vento;
  - la presenza di elevate temperature;
  - la presenza o meno sull'atomizzatore di dispositivi atti alla riduzione dell'effetto deriva.
4. Entro la fascia di rispetto prevista dal comma 1, tenendo conto di quanto disposto al comma 2, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata a condizione che siano impiegate lance azionate a mano a pressione moderata.
  5. Fermo restando quanto disposto al comma 2, i trattamenti fitosanitari previsti dal presente articolo sono ammessi nella fascia di rispetto solo prima delle ore 10.00 e dopo le ore 18.00. L'Amministrazione comunale può in ogni momento provvedere, con propria ordinanza, alla modifica di detti orari per esigenze di pubblico interesse e adottare per talune aree provvedimenti specifici.
  6. Entro la fascia di rispetto di cui al comma 1 è vietata l'irrorazione di prodotti fitosanitari nei giorni di domenica sull'intero territorio comunale. Qualora il tecnico di zona esponga avviso di pericolo per infezioni, nei mesi primaverili fino al 31 maggio, è possibile trattare anche alla domenica.
  7. In ogni caso è fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
    - a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
    - b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa oltre alle gocce erogate solo la vegetazione;
    - c) di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;
    - d) di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
    - e) di evitare il trattamento in presenza di forte vento o in condizioni di temperature elevate.
  8. E' buona norma segnalare con anticipo ai confinanti di abitazioni, orti, giardini l'inizio delle operazioni di trattamento con i prodotti fitosanitari.

#### **Articolo 4**

##### ***Manutenzione delle attrezzature***

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e quindi per ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo e la taratura delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.
2. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore dovrà periodicamente controllare accuratamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, ecc.).
3. E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti. La pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi, evitando la formazione di pozzanghere.

#### **Articolo 5**

##### ***Norme di comportamento***

1. Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente e quindi non devono essere abbandonati sul territorio o eliminati assieme ai rifiuti urbani.

**Articolo 6**  
***Controlli e sanzioni***

1. In presenza di pericolo di danno o di danno effettivo a persone, animali o cose a causa di comportamenti scorretti e trasgressivi di quanto sopra disposto, chiunque potrà rivolgere denuncia alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine incaricate di controllare l'osservanza delle presenti disposizioni.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni disposte dalle norme speciali in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori, alle violazioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige), si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di €uro 100,00 (cento) ad un massimo €uro 600,00 (seicento) ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*- Widmann dott. Carlo -*

IL SINDACO  
*- Mocatti Michele -*